

## L'evoluzione del concetto di giurisdizione extraterritoriale nel contenzioso climatico internazionale basato sui diritti umani

Alessandra Sardu\*

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF EXTRATERRITORIAL JURISDICTION IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS BASED CLIMATE LITIGATION

ABSTRACT: Diagonal claims have become central in human rights based climate litigation before international courts and control bodies established by human rights treaties. Subjects located outside the country of origin of greenhouse gas emissions have attempted to assert the responsibility of such State for the violations of fundamental human rights. At the procedural level, this kind of disputes pose critical issues with regard to the assessment of jurisdiction and the extraterritorial application of human rights treaties. Both aspects will be analyzed in this article taking into account their evolution in climate change disputes.

KEYWORDS: Human rights based climate litigation; diagonal claims; extraterritorial application of human rights treaties; extraterritorial jurisdiction

ABSTRACT: Nel contenzioso climatico *human rights based* innanzi alle corti internazionali e agli organi di controllo istituiti dai trattati sui diritti umani sono diventati centrali i *diagonal claims*, in cui soggetti localizzati al di fuori dello Stato di origine delle emissioni di gas serra hanno tentato di far valere la responsabilità di quest'ultimo per le violazioni di diritti fondamentali ascrivibili ai trattati di volta in volta invocati. Sul piano processuale questo contenzioso pone criticità in merito all'accertamento della *jurisdiction* e all'applicazione extraterritoriale dei trattati sui diritti umani, aspetti che ci proponiamo di analizzare in quest'articolo nella loro evoluzione nel contenzioso climatico.

PAROLE CHIAVE: Contenzioso climatico *human rights based*; *diagonal claims*; applicazione extraterritoriale dei trattati sui diritti umani; giurisdizione extraterritoriale

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'interpretazione tradizionale del concetto di giurisdizione extraterritoriale nel diritto internazionale dei diritti umani – 3. L'evoluzione della nozione di giurisdizione extraterritoriale nel contenzioso climatico internazionale: dal *control test* al *causality test* – 4. Conclusioni.

---

\*Ricercatrice di tipo B presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. Mail: [alessandra.sardu@unimore.it](mailto:alessandra.sardu@unimore.it). Il contributo è stato selezionato nell'ambito della call "Climate change: una prova 'estrema' per l'etica e per il diritto" ed è sottoposto a referaggio anonimo.



## 1. Introduzione

**N**egli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione del contenzioso climatico *human rights based*<sup>1</sup> innanzi alle corti internazionali e agli organi di controllo istituiti dai trattati sui diritti umani<sup>2</sup>. Il legame tra cambiamento climatico e diritti umani è stato d'altronde saldamente stabilito in varie sedi<sup>3</sup>, e questo collegamento ha rappresentato un punto di svolta per i movimenti ambientalisti che hanno trovato uno sbocco concreto per le proprie rivendicazioni<sup>4</sup>.

In questo contenzioso sono diventati centrali i *diagonal claims*, ossia quei ricorsi intentati da individui o gruppi di persone contro Stati diversi dal proprio, per aver subito danni transfrontalieri derivanti dalla violazione degli obblighi internazionali di riduzione delle emissioni inquinanti<sup>5</sup>. Questo si spiega principalmente in ragione della natura transfrontaliera del cambiamento climatico<sup>6</sup>, in quanto le emissioni di gas serra, che ne sono la principale causa antropogenica, possono agevolmente propagarsi al di fuori dello stato di origine e interessare persone e territori localizzati al di fuori dello stesso. In questi *claims*, soggetti localizzati al di fuori dello Stato di origine delle emissioni hanno tentato di far valere la responsabilità di quest'ultimo per le violazioni di diritti fondamentali ascrivibili ai trattati sui diritti umani di volta in volta invocati<sup>7</sup>.

Sul piano processuale questo contenzioso solleva particolari criticità in merito all'accertamento del requisito della *jurisdiction*, in quanto esso pone il problema dell'applicazione extraterritoriale dei

<sup>1</sup> In questo contributo, l'espressione "contenzioso climatico" è utilizzata in riferimento ai ricorsi intentati sia innanzi agli organi giurisdizionali internazionali che a quelli quasi giurisdizionali istituiti dai trattati sui diritti umani.

<sup>2</sup> Per una panoramica completa dei vari casi intentati, si può fare riferimento alla banca dati del Sabin Center for Climate Change Law, disponibile su [climatecasechart.com](https://climatecasechart.com) (ultima consultazione 21/04/2023).

<sup>3</sup> Per un approfondimento del tema si vedano J. Fraser, L. Henderson, *The Human Rights Turn in Climate Change Litigation and Responsibilities of Legal Professionals*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2022, 3; J. PEEL, H.M. OSOFSKI, *A Rights Turn Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, 2018, 37 ss.; A. SAVARESI, J. AUZ, *Climate Change Litigation and Human Rights: Pushing the Boundaries*, in *Climate Law*, 2019, 244 ss.; A. SAVARESI, *Plugging the Enforcement Gap: The Rise and Rise of Human Rights in Climate Change Litigation*, in *QIL-Questions of International Law*, 2021, 1 ss.; F. PASSARINI, *CEDU e cambiamento climatico nella decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi nel caso Uganda*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2020, 777 ss.; N. PAIN, *Human Rights Law Can Drive Climate Change Mitigation*, in B. MAYER, A. ZAHAR (a cura di), *Debating Climate Law*, Cambridge, 2021, 145 ss.; F. THORNTON, *The Absurdity of Relying on Human Rights Law to Go After Emitters*, in B. MAYER, A. ZAHAR (a cura di), *Debating Climate Law*, cit., 159 ss.

<sup>4</sup> Si veda anche il contenzioso climatico intentato innanzi alle corti nazionali, che non è oggetto di quest'articolo. Per una visione d'insieme si rinvia a M. DELLINGER, *See You in Court: Around the World in Eight Climate Change Lawsuits*, in *William & Mary Environmental Law and Policy Review*, 2018, 525 ss.; C. PIÑON CARLARNE, *The Essential Role of Climate Litigation and the Court in Averting Climate Crisis*, in B. MAYER, A. ZAHAR (a cura di), *Debating Climate Law*, Cambridge, 2021, 111 ss.

<sup>5</sup> Il relatore speciale sui diritti umani Knox ha elaborato approfonditamente il concetto di *diagonal environmental claims* nel suo contributo H.J. KNOX, *Diagonal Environmental Rights*, in M. GIBNEY, S. SKOGY (a cura di), *Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations*, Philadelphia, 2010, 82 ss., a cui si rinvia per un'analisi approfondita di questo tema.

<sup>6</sup> Per una definizione di cambiamento climatico, si veda l'art. 1 della *United Nations Framework Convention on Climate Change*, in cui è definito come «any change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods».

<sup>7</sup> Vedi *infra* §3.





trattati sui diritti umani. Questo tema non è certamente nuovo per gli studiosi di diritto internazionale<sup>8</sup>. Tuttavia, il contenzioso climatico origina da condotte statali che sono assai diverse da quelle che in passato hanno consentito di elaborare delle eccezioni al principio di territorialità della giurisdizione, e che consistevano generalmente in fattispecie in cui lo Stato controllava persone o territori al di fuori dei suoi confini nazionali<sup>9</sup>.

Ora è di tutta evidenza che gli Stati non esercitano un controllo, nel senso appena indicato, sulle emissioni di gas serra. Si è posta dunque l'esigenza di ripensare l'ambito applicativo del concetto di giurisdizione extraterritoriale. In connessione a quest'aspetto, sono stati senza dubbio fondamentali l'opinione consultiva 23/17 della Corte interamericana dei diritti umani<sup>10</sup> e le comunicazioni del Comitato dei diritti del fanciullo nel caso *Sacchi et al.*<sup>11</sup>, rispettivamente in materia di danno ambientale transfrontaliero e cambiamento climatico. In questi casi, è stata individuata una ulteriore eccezione all'applicazione territoriale della giurisdizione, elaborando un test giurisdizionale che non si basa più sul "controllo" dello Stato su persone e territori (c.d. *control test*) ma sul "nesso di causalità" sussistente tra l'atto che ha origine nel territorio dello Stato di provenienza delle emissioni e la violazione dei diritti umani degli individui localizzati al di fuori del territorio dello stesso (c.d. *causality test*)<sup>12</sup>. È plausibile che quest'approccio, con tutte le criticità che solleva, sarà seguito anche da altre corti internazionali e organi quasi giurisdizionali innanzi ai quali sono pendenti *diagonal claims*<sup>13</sup>.

In quest'articolo ci proponiamo, dopo aver ricostruito brevemente la nozione tradizionale di giurisdizione extraterritoriale nel diritto internazionale dei diritti umani<sup>14</sup>, di analizzare la sua evoluzione nel contenzioso climatico<sup>15</sup>, evidenziando i punti di forza e le criticità di questa nuova impostazione<sup>16</sup>.

## 2. L'interpretazione tradizionale del concetto di giurisdizione extraterritoriale nel diritto internazionale dei diritti umani

I trattati sui diritti umani generalmente non definiscono la nozione di giurisdizione, pur limitando la loro applicazione ai soggetti sottoposti alla stessa. Un esempio emblematico di quest'approccio è rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che all'art. 1 definisce il proprio ambito di applicazione riconoscendo i diritti e le libertà da essa enunciati a ogni persona sottoposta alla

---

<sup>8</sup> Vedi *infra* §2.

<sup>9</sup> Per una visione d'insieme si veda la nota *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, No. CRC/C/88/D/104/2019, in *Harvard Law Review*, 2022, 1981.

<sup>10</sup> Corte interamericana, parere consultivo *Medio Ambiente y Derechos Humanos*, OC-23/17 del 15 novembre 2017, [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr).

<sup>11</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *C. Sacchi et al. c. Argentina*, UN Doc. CRC/C/88/D/104/2019, 22 settembre 2021

<sup>12</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, *op. cit.*

<sup>13</sup> Vedi *infra* §4.

<sup>14</sup> Vedi *infra* §2.

<sup>15</sup> Vedi *infra* §3.

<sup>16</sup> Vedi *infra* §4.





giurisdizione delle parti contraenti<sup>17</sup>. Lo stesso approccio può essere rinvenuto nella Convenzione americana dei diritti umani<sup>18</sup> e in altri trattati di protezione dei diritti umani<sup>19</sup>.

Pertanto il concetto di giurisdizione, richiamato e non definito in questi testi, è stato oggetto dell'attività interpretativa delle corti, degli organi quasi giurisdizionali e della dottrina<sup>20</sup>.

Un'interpretazione esaustiva del concetto di giurisdizione è stata fornita dalla Corte interamericana dei diritti umani nel parere consultivo OC-21/14, laddove ha stabilito, sebbene con esclusivo riferimento alla Convenzione americana, che «the use of the word jurisdiction [in article 1(1) of the American convention] signifies that the state obligation to respect and to ensure human rights applies to every person who is within the state's territory or who is in any way subject to its authority, responsibility or control». <sup>21</sup> Questa interpretazione può essere estesa anche agli altri trattati sui diritti umani che hanno un testo simile, se non perfettamente corrispondente, a quello della Convenzione americana. Dunque la giurisdizione si estenderebbe, oltre che alle persone localizzate sul territorio di uno Stato parte, anche a quelle localizzate al di fuori dello spazio geografico di quest'ultimo ma sottoposte

<sup>17</sup> Cfr. art. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), che stabilisce: «Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».

<sup>18</sup> Convenzione americana sui diritti umani, 22 novembre 1969, che all'art. 1 stabilisce: «The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition».

<sup>19</sup> Si vedano ad esempio la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre 1989, [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org), che all'art. 2.1 stabilisce che «States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status»; il Patto internazionale sui diritti civili e politici, 16 dicembre 1966, che all'art.2.1 stabilisce che «Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status».

<sup>20</sup> Per un'analisi approfondita del concetto di giurisdizione si vedano tra gli altri P. DE SENA, *La nozione di giurisdizione statale nei trattati sui diritti dell'uomo*, Torino, 2002; C. RYNGAERT, *Jurisdiction in International Law*, 2008; M. AKEHURST, *Jurisdiction in International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1972, 145; M. DIXON, *Textbook on International Law*, 2013, 148; M. MILANOVIC, *From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction in Human Rights Treaties*, in *Human Rights Law Review*, 2008; M. MILANOVIC, *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties: Law, Principles and Policy*, Oxford, 2011; J. PHILIPP, *Extraterritorial Application of Human Rights*, in C. BINDER, M. NOWAK, J.A. HOFBAUER, P. JANIG (a cura di), *Elgar Encyclopedia of Human Rights*, 2022, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=3906741> (ultima consultazione 14/04/2023); K. DA COSTA, *The Extraterritorial Application of Selected Human Rights Treaties*, Leiden, 2013; M.L. BANDA, *Regime Congruence: Rethinking the Scope of State Responsibility for Transboundary Environmental Harm*, in *Minnesota Law Review*, 2018, 1880.

<sup>21</sup> Corte interamericana, parere consultivo *Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or in Need of International Protection*, OC-21/14, § 61. Si veda altresì la nozione fornita al §1 della *Guida sull'articolo 1 della Cedu* ([www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int), aggiornata al 30 aprile 2020), laddove si afferma che «la giurisdizione ai sensi dell'articolo 1 è una condizione *sine qua non*, che deve essere stata esercitata affinché uno Stato contraente possa essere considerato responsabile degli atti o delle omissioni ad esso imputabili, che sono all'origine di una dedotta violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione».





alla sua autorità, responsabilità o controllo<sup>22</sup>. Vengono in questo modo individuate due basi per stabilire la giurisdizione, ovvero quella territoriale e quella extraterritoriale. Tralasciando in questa sede la definizione della giurisdizione su base territoriale<sup>23</sup>, ci soffermeremo brevemente invece su quella extraterritoriale che consente agli Stati di essere ritenuti responsabili sul piano internazionale non solo per atti o omissioni compiuti all'interno del proprio territorio, ma anche per quelli commessi al di fuori dello stesso ma rientranti nella loro giurisdizione. È opportuno premettere che i trattati sui diritti umani si basano su una concezione essenzialmente territoriale della giurisdizione degli Stati<sup>24</sup>, mentre gli altri titoli di giurisdizione sono eccezionali e necessitano di una giustificazione<sup>25</sup> potendo comportare l'esercizio da parte dello Stato contraente della sua giurisdizione all'esterno dei propri confini.

La sussistenza della giurisdizione extraterritoriale in materia di diritti umani è stata tradizionalmente accertata sulla base del c.d. *control test*<sup>26</sup>, ossia gli obblighi degli Stati sono stati estesi in determinate circostanze a situazioni in cui gli stessi esercitano una forma di controllo su (i) persone (ad es. per atti degli agenti diplomatici o consolari presenti in un territorio straniero oppure per il ricorso alla forza da parte di agenti operanti fuori dal suo territorio<sup>27</sup>) o (ii) territori al di fuori dei propri confini nazionali (ad es. nel caso di un'occupazione militare o parziale di un altro Stato<sup>28</sup>).

Come è stato osservato in dottrina, quest'approccio alla giurisdizione basato sul controllo rispecchia perfettamente la concezione della giurisdizione nel diritto internazionale pubblico come strettamente collegata al concetto di sovranità<sup>29</sup>. Gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani sono stati in effetti considerati come una componente della «effective and legitimate governance»<sup>30</sup>. La definizione della giurisdizione extraterritoriale sulla base del controllo ha il merito di fornire un parametro chiaro per individuare quali diritti devono essere garantiti agli individui dagli Stati controllanti<sup>31</sup>, limitando dunque

<sup>22</sup> Minutes of the first session of Committee I, 10 novembre 1969, in *Actas y documentos of the inter-american specialized conference on human rights*, 1966, § 145: «States may not only be found internationally responsible for acts or omissions attributed to them within their territory, but also for those acts or omissions committed outside their territory, but under their jurisdiction».

<sup>23</sup> Non potendo approfondire questo concetto in questa sede, si rinvia alla dottrina citata *supra* nota 18.

<sup>24</sup> C. MALLORY, *Human Rights Imperialists: The Extraterritorial Application of the European Convention on Human Rights*, London, 2020, 25; R. JENNINGS, A. WATTS, *Oppenheim's International Law*, Oxford, 1996, 456; M. MILANOVIC, *op. cit.*, 415.

<sup>25</sup> Guida sull'art.1 della Cedu, *op. cit.*, §11ss. Si veda anche D. MCGOLDRICK, *Extraterritorial Application of the International Covenant on Civil and Political Rights*, in *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, 2004, 44 ss.

<sup>26</sup> Guida sull'art.1 della Cedu, *op. cit.*, §11ss; F. COOMANS, M.T. KAMMINGA, *Comparative Introductory Comments on the Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, in *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, 2004.

<sup>27</sup> Guida sull'art.1 della Cedu, *op. cit.*, § 32 ss.

<sup>28</sup> *Ibid.*, §40 ss.

<sup>29</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, *op. cit.*, 1985; R. LAWSON, *The Concept of Jurisdiction and Extraterritorial Acts of State*, in G. KREIJEN, M. BRUS, J. DUURSMA, E. DE VOS, J. DUGARD (a cura di), *State, sovereignty and International Governance*, Oxford, 2002, 281 ss.; J. WILLIAMS, AL-SKEINI, *A Flawed Interpretation of Bankovic*, in *Winsconsin Journal of International Law*, 2005, 691; C. Ryngaert, *op. cit.*, 5; F. Mann, *Studies in International Law*, 1972, 23.

<sup>30</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, *op. cit.*, 1985; J. TASIOLAS, *Human Rights, Legitimacy and International Law*, in *The American Journal of Jurisprudence*, 2013, 9.

<sup>31</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, *op. cit.*, 1986, dove si osserva che: «it is also true that the control-based framework makes clear just what rights the controlling states are responsible for upholding: their human rights obligations extend only so far as their authority over persons».





gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani soltanto alle ipotesi in cui gli stessi esercitano una forma di sovranità sulle persone e sui territori.

### 3. L'evoluzione della nozione di giurisdizione extraterritoriale: dal *control test* al *causality test*

Il *control test* come base per stabilire la giurisdizione extraterritoriale è risultato inadeguato nei casi di danno ambientale transfrontaliero e in quelli relativi al cambiamento climatico intentati innanzi alle corti internazionali e agli *human rights bodies*.

Quest'aspetto è stato affrontato con completezza dalla Corte interamericana dei diritti umani nel parere consultivo *Medio Ambiente y Derechos Humanos*<sup>32</sup>. In questo parere la Corte, oltre ad aver chiarito il legame tra ambiente e diritti umani<sup>33</sup>, ha osservato che le ipotesi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione fino ad allora configurate nella prassi delle corti internazionali, essenzialmente individuabili nell'esercizio di poteri autoritativi e coercitivi sugli individui o nel controllo effettivo di un territorio, non si adattavano alla fattispecie del danno ambientale transfrontaliero che le era stata sottoposta<sup>34</sup>. La Corte ha poi chiarito che per poter definire la sussistenza della giurisdizione extraterritoriale in questo contesto è necessario che gli obblighi derivanti dalla Convenzione americana siano analizzati alla luce degli obblighi degli Stati in materia ambientale<sup>35</sup>. Tra questi ultimi, viene in rilievo l'obbligo di prevenire e regolare l'inquinamento ambientale transfrontaliero stabilito in numerosi trattati internazionali sull'ambiente<sup>36</sup>. Nello specifico, la Corte ha osservato che nel diritto internazionale sono rinvenibili diversi obblighi per gli Stati al fine di evitare che si verifichino danni ambientali transfrontalieri. A tal proposito, viene richiamata la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia che ha più volte ribadito che gli Stati hanno l'obbligo di vietare che il proprio territorio sia utilizzato per commettere atti che violano i diritti di altri Stati. In applicazione di questo principio, la Corte ha altresì stabilito che gli Stati devono vigilare affinché le attività poste sotto la loro giurisdizione non causino danni ambientali in altri Stati o al di fuori della loro giurisdizione, se del caso utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione per evitare che ciò accada<sup>37</sup>.

Quest'interrelazione tra diritto internazionale dell'ambiente e diritto internazionale dei diritti umani è stato peraltro chiarito in termini analoghi nel *General Comment 36* del Comitato delle Nazioni Unite

<sup>32</sup> Corte interamericana, parere consultivo 23/17, cit. Per un'analisi approfondita del parere si vedano tra gli altri G. QUATTROCCHI, *Applicabilità extraterritoriale della Convenzione americana dei diritti umani e prevenzione del danno ambientale transfrontaliero*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, 685 ss.; M. FERIA-TINTA, S. MILNES, *The Rise of Environmental Law in International Dispute Resolution: Inter-American Court of Human Rights Landmark Advisory Opinion on Environment and Human Rights*, in *Yearbook of International Environmental Law*, 2018, 64 ss.; M. BANDA, *Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion on the Environment and Human Rights*, in *ASIL Insight*, 2018, su [www.asil.org](http://www.asil.org).

<sup>33</sup> Corte interamericana, parere consultivo 23/17, 20 ss.

<sup>34</sup> *Ibid.*, §81.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ibid.*, §96.

<sup>37</sup> *Ibid.*, §97.





per i diritti umani<sup>38</sup>. In questa sede è stato rilevato che la responsabilità per danni extraterritoriali è un pilastro del diritto internazionale dell'ambiente, e che ai sensi del diritto internazionale consuetudinario tutti gli Stati hanno il dovere di garantire che le attività che si svolgono sotto la propria giurisdizione e controllo non causino danni transfrontalieri significativi all'ambiente di altri Stati o aree al di fuori del controllo nazionale. Sarebbe proprio questo principio del diritto internazionale dell'ambiente a dover informare la portata degli obblighi in materia di diritti umani nel contesto di violazioni causate da danni ambientali<sup>39</sup>.

Pertanto, partendo da queste considerazioni, la Corte interamericana ha affermato che gli Stati hanno l'obbligo di evitare danni ambientali transfrontalieri che possono ledere i diritti umani di persone situate al di fuori del proprio territorio<sup>40</sup>. Nell'ipotesi in cui ciò accada, ossia quando si verifica un danno transfrontaliero che ha effetti sui diritti umani di soggetti localizzati al di fuori del territorio dello Stato d'origine delle emissioni, la nozione di giurisdizione contemplata nella Convenzione americana deve essere interpretata nel senso di estendersi anche a questi individui, provato che sussista un nesso di causalità tra l'atto che ha origine nel territorio dello Stato delle emissioni dannose e la violazione dei diritti umani di questi soggetti<sup>41</sup>.

In caso di danno ambientale transfrontaliero, l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato d'origine delle emissioni si baserebbe dunque sulla concezione per cui sia lo Stato nel cui territorio o sotto la cui giurisdizione le attività sono state condotte ad avere il controllo effettivo sulle stesse e a trovarsi nella posizione di impedire che le stesse causino danni transfrontalieri che influiscono sul godimento dei diritti umani delle persone al di fuori del suo territorio. Ai fini della sussistenza di un'eventuale responsabilità dello Stato di origine delle attività dannose per inadempimento del proprio obbligo di evitare danni transfrontalieri, le vittime potenziali delle conseguenze negative di queste attività vengono dunque a trovarsi sotto la sua giurisdizione<sup>42</sup>.

Alla luce di queste osservazioni, la Corte interamericana conclude rilevando che essendo l'obbligo di impedire il verificarsi di danni ambientali transfrontalieri riconosciuto dal diritto internazionale, gli Stati possono dunque essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno significativo causato a persone al di fuori dei loro confini da attività che hanno origine nel loro territorio o che si svolgono sotto il loro controllo effettivo. Tuttavia a tal fine è sempre necessario che sussista un nesso di causalità tra il danno causato e l'atto o l'omissione dello Stato di origine in relazione ad attività condotte nel suo territorio o sotto la sua giurisdizione o controllo<sup>43</sup>.

In dottrina è stato sottolineato che la Corte ha in questo modo definito «un terzo e peculiare link giurisdizionale»<sup>44</sup>, in base al quale per l'appunto la giurisdizione extraterritoriale può essere dichiarata

<sup>38</sup> Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *General Comment No.36 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life*, UN doc. CCPR/C/GC/36, 30 ottobre 2018.

<sup>39</sup> *Ibid.*, §62: «obligations of states parties under international environmental law should thus inform the contents of article 6 of the Covenant, and the obligation of States parties to respect and ensure the right to life should also inform their relevant obligations under international environmental law».

<sup>40</sup> Corte interamericana, parere consultivo 23/17, §101.

<sup>41</sup> *Ibidem.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, §102.

<sup>43</sup> *Ibid.*, §103.

<sup>44</sup> G. QUATTROCCHI, *op. cit.*, 687.





sussistente se esiste un nesso di causalità tra l'atto che è originato nel territorio di un dato Stato e la violazione dei diritti umani di individui collocati fuori da tale stato.<sup>45</sup> La Corte ha quindi abbandonato il c.d. *control test* per elaborare un test basato sul nesso di causalità, anche definito *causality test*<sup>46</sup>, che tiene in debito conto le differenze esistenti tra la fattispecie del danno ambientale (astrattamente idoneo ad includere anche i danni derivanti dal cambiamento climatico) rispetto a tutte quelle che sono state elaborate precedentemente nella prassi delle corti internazionali.

Il parere della Corte interamericana ha già prodotto un'eco importante nei lavori del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, relativamente all'interpretazione da esso data al termine "giurisdizione" contenuto nell'art. 2(1) del Patto per i diritti civili e politici. Il Comitato ha affermato che un danno transfrontaliero può generare obblighi transfrontalieri in materia di diritti umani. Nello specifico, nel Commento generale 36 sul diritto alla vita ha affermato che gli Stati hanno il dovere di garantire che tutte le attività che si svolgono in tutto o in parte nel loro territorio o in altri luoghi soggetti alla loro giurisdizione<sup>47</sup>, ma che hanno un impatto diretto e ragionevolmente prevedibile<sup>48</sup> sul diritto alla vita di soggetti localizzati fuori dal loro territorio, incluso le attività svolte da persone giuridiche con sede nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione, non debbano violare il diritto alla vita<sup>49</sup>. Una prima applicazione del *causality test* nell'ambito di un caso incentrato sui danni prodotti dal cambiamento climatico viene data dal Comitato per i diritti del fanciullo in *Sacchi et al. c. Argentina et al*<sup>50</sup>. Il Comitato ha adottato cinque decisioni relative a comunicazioni presentate da sedici minori contro cinque Stati parte della Convenzione sui diritti del fanciullo<sup>51</sup>. I ricorrenti lamentavano che a seguito

<sup>45</sup> Corte interamericana, parere consultivo 23/17, §101: «if there is a casual link between the act that originated in its territory and the infringement of the human rights of persons outside its territory».

<sup>46</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina, op. cit.*, 1985.

<sup>47</sup> Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *General Comment No.36, cit.*

<sup>48</sup> Questo approccio è stato definito in dottrina "impact approach", dal momento che pone l'accento sull'impatto delle attività dannose di uno Stato sui diritti umani di individui localizzati altrove (D.MØGSTER, *Towards Universality: Activities Impacting the Enjoyment of the Right to Life and Extraterritorial Application of the ICCPR*, in *EJIL:Talk!*, 2018).

<sup>49</sup> Cfr. Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *General Comment No.36, cit.*: «to ensure that all activities taking place in whole or in part within their territory and in other places subject to their jurisdiction, but having a direct and reasonably foreseeable impact on the right to life of individuals outside their territory, including activities taken by corporate entities based in their territory or subject to their jurisdiction, are consistent with [the right to life] ».

<sup>50</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *C. Sacchi et al. c. Argentina*, cit. Per un commento approfondito del caso si rinvia a A. NOLAN, *Children's Rights and Climate Change at the UN Committee on the Rights of the Child: Pragmatism and Principle in Sacchi v. Argentina*, in *EJIL:Talk!*, 20 ottobre 2021, disponibile su [www.ejiltalk.org](http://www.ejiltalk.org) (ultima consultazione 24/04/2023); M. LA MANNA, *Cronaca di una decisione di inammissibilità annunciata: la petizione contro il cambiamento climatico Sacchi et al. C. Argentina et al. Non supera il vaglio del Comitato sui diritti del fanciullo*, in *SidiBlog*, 15 novembre 2021, disponibile su [www.sidiblog.org](http://www.sidiblog.org) (ultima consultazione 24/04/2023); C. BAKKER, "Baptism of Fire?" *The First Climate Case before the UN Committee of the Rights of the Child*, in *QIL-Questions of International Law*, 2020, 5 ss.; E. CARPANELLI, *Cambiamenti climatici e obblighi intergenerazionali dinanzi agli organi di controllo istituiti dai trattati sui diritti umani: alcune riflessioni alla luce della recente decisione di irricevibilità del Comitato dei diritti del fanciullo nel caso Sacchi et al. C. Argentina et al.*, in *Il diritto dell'economia*, 2021, 102; L. MAGI, *Cambiamento climatico e minori: prospettive innovative e limiti delle decisioni del Comitato per i diritti del fanciullo nel caso Sacchi e altri*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2022, 157.

<sup>51</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of*





dell'inasprimento della crisi climatica, si erano prodotte nei loro confronti violazioni del diritto alla vita<sup>52</sup>, alla salute<sup>53</sup>, alla partecipazione alla vita culturale<sup>54</sup>, e del supremo interesse del minore nell'adozione di politiche statali<sup>55</sup>. Sebbene il Comitato abbia dichiarato l'inammissibilità del caso per mancanza del previo esaurimento delle vie di ricorso interne<sup>56</sup>, le comunicazioni sono importanti ai nostri fini in quanto la nozione di giurisdizione stabilita all'art.2(1) della Convenzione sui diritti del fanciullo<sup>57</sup> è stata interpretata nel senso di ricomprendere tutti i ricorrenti, non soltanto quelli che avevano residenza e domicilio nei territori degli Stati convenuti<sup>58</sup>.

Il Comitato, pur prendendo atto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e delle decisioni del Comitato per i diritti umani, chiarisce in premessa che le comunicazioni nel caso Sacchi riguardando danni transfrontalieri legati ai cambiamenti climatici, sollevano delle nuove questioni giurisdizionali<sup>59</sup>. Pertanto esso ritiene che il test appropriato per stabilire la giurisdizione è quello elaborato dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel parere consultivo *Ambiente e diritti umani*<sup>60</sup>. Ad avviso del Comitato, l'applicazione concreta di questo test implica che qualora si verifichi un danno transfrontaliero causato dal cambiamento climatico, i minori che si trovano al di fuori dello Stato nel cui territorio sono originate le emissioni devono comunque essere considerati come rientranti sotto la giurisdizione di quest'ultimo se sussiste un nesso di causalità tra le condotte dello Stato in questione e l'impatto negativo sui loro diritti<sup>61</sup>. Il Comitato precisa inoltre che il danno subito dalle vittime deve essere ragionevolmente prevedibile da parte dello Stato di origine delle emissioni nel momento in cui le stesse si verificano<sup>62</sup>.

---

*Communication No. 104/2019, CRC/C/88/D/104/2019; Comitato per I diritti del fanciullo, Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 105/2019, CRC/C/88/D/105/2019; Comitato per I diritti del fanciullo, Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 106/2019, CRC/C/88/D/106/2019; Comitato per I diritti del fanciullo, Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 107/2019, CRC/C/88/D/107/2019; Comitato per I diritti del fanciullo, Decision adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of Communication No. 108/2019, CRC/C/88/D/108/2019.*

<sup>52</sup> Cfr. art. 6 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *cit.*

<sup>53</sup> Cfr. art. 24 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *cit.*

<sup>54</sup> Cfr. art. 30 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *cit.*

<sup>55</sup> Cfr. art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, *cit.*

<sup>56</sup> Per un esame approfondito delle decisioni, si veda M. LA MANNA, *op. cit.*; E. CARPANELLI, *op. cit.*; L. MAGI, *op. cit.*

<sup>57</sup> L'art. 2 (1) della Convenzione stabilisce che gli Stati parte hanno l'obbligo di rispettare e garantire i diritti di ogni fanciullo sotto la propria giurisdizione. Questa disposizione è ulteriormente precisata dall'art. 5, par. 1, del Protocollo che stabilisce che il Comitato è competente a ricevere le petizioni presentate da individui o gruppi di individui che si trovino sotto la giurisdizione di uno Stato parte (*within the jurisdiction of a State party*).

<sup>58</sup> L. MAGI, *op. cit.*, 160.

<sup>59</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019, cit.*, §10.4.

<sup>60</sup> *Ibid.*, §10.7

<sup>61</sup> *Ibidem.*

<sup>62</sup> *Ibidem.*





Come è stato rilevato in dottrina<sup>63</sup>, il Comitato ha dunque applicato il test scomponendolo in tre elementi: (i) il controllo effettivo sulle fonti delle emissioni nocive da parte dello Stato d'origine, (ii) il nesso di causalità tra le condotte dello Stato di origine delle attività dannose e le ripercussioni negative di tali emissioni sui diritti dei minori localizzati al di fuori del suo territorio e infine (iii) la ragionevole prevedibilità del danno subito dalle vittime al momento in cui si sono verificate le condotte censurate. In merito all'elemento del controllo effettivo, il Comitato ha rilevato che lo stesso viene esercitato nel momento in cui lo Stato regola le attività potenzialmente dannose ed è in grado di imporre l'osservanza di queste normative coercitivamente<sup>64</sup>.

Quanto al requisito del nesso di causalità, il Comitato ha osservato che è scientificamente provato che le emissioni di gas serra che hanno origine in uno Stato parte contribuiscono al peggioramento del cambiamento climatico, e che le condotte di tale Stato possono avere effetti negativi sul godimento dei diritti umani di individui localizzati sia all'interno che all'esterno del suo territorio<sup>65</sup>. Al riguardo il Comitato ha osservato altresì, in linea con la posizione della Corte interamericana dei diritti umani, che la responsabilità dello Stato nel cui territorio hanno avuto origine le attività dannose non sorge in ogni caso, ma che è necessario non soltanto compiere un accertamento delle circostanze del caso specifico, ma anche che il danno sia significativo<sup>66</sup>. Facendo inoltre riferimento al principio delle responsabilità comuni ma differenziate stabilito nell'Accordo di Parigi, il Comitato ha stabilito esplicitamente che la natura collettiva delle cause del cambiamento climatico non assolve gli Stati parte dalla loro responsabilità individuale che può derivare dal danno che le emissioni originanti nel suo territorio possono causare ai minori, qualunque sia la loro ubicazione.<sup>67</sup> In altri termini, il fatto che il cambiamento climatico possa essere la risultante di un concorso di condotte diverse, non esime uno Stato dalla sua responsabilità individuale<sup>68</sup>.

Quanto all'elemento della prevedibilità del danno, il Comitato ha ritenuto che esso fosse integrato alla luce delle attuali evidenze scientifiche che dimostrano l'impatto delle emissioni di gas serra sul godimento dei diritti umani, e che sono ormai disponibili e accessibili agli Stati da tempo<sup>69</sup>. Pertanto, come è stato osservato in dottrina, la prevedibilità del danno sarebbe *in re ipsa*, non essendo necessaria l'effettiva conoscenza delle evidenze scientifiche sugli effetti del cambiamento climatico da parte degli Stati, ma piuttosto l'accettazione generalizzata delle stesse<sup>70</sup>.

Il Comitato ha dunque adottato il medesimo test giurisdizionale elaborato nel parere consultivo della Corte interamericana, in cui la causalità diretta e prevedibile ha soppiantato il requisito del controllo<sup>71</sup>. Quest'approccio è stato fortemente criticato dagli Stati convenuti, ed in particolare da Francia e

<sup>63</sup> M. LA MANNA, *op. cit.*

<sup>64</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019*, cit., §10.9.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, §10.12.

<sup>67</sup> A. NOLAN, *op.cit.*; Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019*, cit., §10.10.

<sup>68</sup> M. LA MANNA, *op. cit.*

<sup>69</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019*, cit., §10.10.

<sup>70</sup> M. LA MANNA, *op. cit.*; Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019*, cit., §§ 10.9-11: «it was generally accepted that greenhouse gas emissions contribute to climate change and that climate change has an adverse effect on individuals beyond any emitter's territory»... «each state party had known about the harmful effects of its contributions to climate change for decades».

<sup>71</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina*, *op. cit.*, 1988.



Argentina, che hanno contestato la sussistenza del requisito della giurisdizione asserendo che i minori non si trovassero sotto il controllo effettivo dello Stato d'origine delle attività dannose, né tantomeno sul medesimo territorio, rendendo dunque impossibile dimostrare il nesso di causalità fra le condotte statali e le violazioni dei diritti umani discendenti da gravi eventi naturali ascrivibili al cambiamento climatico prodottesi in tutt'altre aree del pianeta<sup>72</sup>.

Le posizioni di questi Stati, pur pienamente comprensibili nell'ottica di una strategia difensiva e di fronte al rischio di un'estensione potenzialmente illimitata dei loro obblighi in materia di diritti umani, non sembrano tuttavia tenere in conto quella che è stata la premessa fondamentale di tutto il ragionamento del Comitato nel caso *Sacchi*, e cioè che il cambiamento climatico solleva delle nuove questioni giurisdizionali. E senza dubbio la portata più innovativa di quest'approccio sta nel fatto che innanzi a nuove fattispecie, il concetto di giurisdizione nel diritto internazionale dei diritti umani sta subendo un progressivo affrancamento dal concetto di sovranità dello Stato su territori e persone<sup>73</sup>, proprio perché, come è stato osservato in maniera suggestiva in dottrina, «*Sacchi dealt with a scenario where no finding of state control over petitioners could credibly be argued: fossil fuels driving extreme weather are not state agents who bend the Sacchi petitioners to their authority*»<sup>74</sup>.

Il Comitato per i diritti del fanciullo tornerà con tutta probabilità ad approfondire i temi trattati nel caso *Sacchi* dal momento che, al termine della ottantasettesima sessione, ha deliberato di predisporre un suo prossimo *General Comment* dedicato specificamente al cambiamento climatico, col titolo provvisorio di “*Children’s rights and the environment with a special focus on climate change*”<sup>75</sup>.

Tuttavia, al di là di questi sviluppi già visibili, per comprendere la tenuta e le implicazioni concrete del *causality test* bisognerà senz'altro attendere gli sviluppi dei casi attualmente pendenti innanzi alle altre corti internazionali<sup>76</sup>. È presumibile che si sviluppino pratiche di *cross-fertilization* con riferimento al concetto di giurisdizione extraterritoriale nel contenzioso climatico<sup>77</sup>, dal momento che in vari casi pendenti sono stati proposti dei *diagonal claims*<sup>78</sup>.

<sup>72</sup> M. LA MANNA, *op. cit.*

<sup>73</sup> Per un approfondimento di queste questioni di teoria generale si vedano tra gli altri A. BUCHANAN, *Why International Legal Human Rights?*, in *Philosophical Foundations of Human Rights*, 2015, 244; M. LIMON, *Human Rights and Climate Change: Constructing a Case for Political Action*, in *Harvard Environmental Law Review*, 2009, 473; S.I. SIGRUM, M. GIBNEY, *Economic Rights and Extraterritorial Obligations*, in *Economic Rights*, 2007, 274; E. YOLDIZ, *Extraterritoriality Reconsidered: Functional Boundaries as Repositories of Jurisdiction*, D.S. MARGOLIES, U. ÖZSU, M. PAL, N. TZOUVALA (a cura di), *The Extraterritoriality of Law*, Londra, 2019, 215; S. SKOGLY, M. GIBNEY, *Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations*, Pennsylvania, 2010, 1.

<sup>74</sup> *Recent Cases, Sacchi v. Argentina, op. cit.*, 1986.

<sup>75</sup> *Draft General Comment No. 26 on Children’s Rights and the Environment with a Special Focus on Climate Change*, disponibile su [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org) (ultima consultazione 24/04/2023).

<sup>76</sup> Vedi *infra* §4.

<sup>77</sup> Vedi *infra* §4; di parere contrario E. CARPANELLI, *op. cit.*, 116, che ritiene poco convincente la prospettiva che si verifichi una *cross-fertilization* in merito alla nozione di giurisdizione.

<sup>78</sup> Vedi *infra* §4.



#### 4. Conclusioni

Gli sviluppi in tema di giurisdizione extraterritoriale considerati nei paragrafi precedenti ci danno conto della grande vitalità che caratterizza il diritto internazionale dei diritti umani di fronte alle nuove sfide poste dal connubio tra cambiamento climatico e diritti umani.

La prassi interpretativa del concetto di giurisdizione extraterritoriale che si è per lungo tempo sviluppata nel contesto del diritto internazionale dei diritti umani, e che ne limitava le ipotesi applicative ai casi in cui uno Stato esercitava un controllo su territori o persone<sup>79</sup>, è stata superata dalla recente interpretazione proposta dalla Corte interamericana e dal Comitato per i diritti del fanciullo in materia di danno ambientale transfrontaliero e cambiamenti climatici. Pur divergendo in merito ad alcuni elementi<sup>80</sup>, entrambi gli organi hanno proposto un'interpretazione estensiva del concetto di giurisdizione, aggiungendo un'eccezione ulteriore al principio della territorialità<sup>81</sup> e marcando il passaggio dal tradizionale *control test* al *causality test*.

È un dato di fatto che in un mondo globalizzato e interconnesso sia diventato piuttosto frequente che gli Stati compiano atti che violano i diritti umani non soltanto delle persone localizzate nel proprio territorio, ma anche in territorio straniero<sup>82</sup>. Questi atti comprendono sia condotte espletate dagli Stati al di fuori del proprio territorio, che condotte compiute nel proprio territorio ma che producono effetti al di fuori dello stesso<sup>83</sup>. È in questo mutato contesto che non può che essere accolta positivamente l'interpretazione del concetto di giurisdizione extraterritoriale fornita nei casi sopra analizzati. I trattati sui diritti umani sono degli strumenti viventi che devono essere in grado di interpretare nuove sensibilità sociali,<sup>84</sup> e risulterebbe particolarmente ingiustificato sostenere che uno Stato che abbia causato un danno ambientale implicante una violazione dei diritti umani debba sottrarsi alla responsabilità delle sue azioni soltanto perché il danno si è prodotto su individui localizzati al di fuori dei suoi confini.<sup>85</sup>

Ciò appare tanto più evidente se si considera che in presenza di *diagonal claims*, un'interpretazione della nozione di giurisdizione rigidamente ancorata ai c.d. modelli spaziale e personale<sup>86</sup>, avrebbe reso i trattati sui diritti umani invocati inapplicabili rispetto ai fatti contestati dai ricorrenti che lamentavano un danno transfrontaliero. Questo sarebbe equivalsa a privare i trattati dei diritti umani del loro effetto utile in fattispecie che invece sono frequenti e che sono particolarmente sentite dalla società civile. D'altronde l'interpretazione del concetto di giurisdizione extraterritoriale fornita nei casi citati sembra

<sup>79</sup> G. QUATTROCCHI, *op. cit.*, 687.

<sup>80</sup> L. MAGI, *op. cit.*, 161.

<sup>81</sup> Vedi *infra* §2.

<sup>82</sup> Y. SUEDE, *Litigating Climate Change before the Committee on the Rights of the Child in Sacchi v Argentina et al.: Breaking New Ground?*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2022, 550.

<sup>83</sup> N. WENZEL, *Human Rights, Treaties, Extraterritorial Application and Effects*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2008.

<sup>84</sup> C. MALLORY, *op. cit.*

<sup>85</sup> J. KNOX, *op. cit.*, 152: «One can make a strong policy argument that human right law should establish extraterritorial obligations. It is difficult to see why a state that has caused environmental harm that rises to the level of a violation of human rights should avoid responsibility for its actions merely because the harm was felt beyond its borders».

<sup>86</sup> E. CARPANELLI, *op. cit.*, 110.



essere compatibile con l'oggetto e lo scopo dei trattati di volta in volta considerati, che sono volti a rafforzare la pretesa natura universale dei diritti umani<sup>87</sup>.

Il ripensamento del concetto di *jurisdiction* è da tempo al centro di importanti riflessioni da parte della dottrina, non soltanto in connessione al cambiamento climatico, ma anche ad altre fattispecie transfrontaliere quali la responsabilità degli Stati per gli effetti pregiudizievoli derivanti dalle attività economiche transfrontaliere e dalle politiche commerciali e di investimento in Paesi terzi<sup>88</sup>. Tutte fattispecie che dunque, come il cambiamento climatico, hanno una dimensione transnazionale, e che essendo in grado di violare i diritti umani di soggetti posti in Stati terzi, rappresentano una forte spinta ad allargare l'alveo degli obblighi positivi degli Stati in un contesto transazionale per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle attività dannose<sup>89</sup>.

Quest'approccio non è andato esente da critiche, che possono essere sintetizzate nelle posizioni degli Stati convenuti nel caso Sacchi sopra menzionate<sup>90</sup>. A queste si possono aggiungere altre brevi riflessioni. Ad esempio, in dottrina è stata avanzata la preoccupazione che la nozione di giurisdizione accolta dalla Corte interamericana e dal Comitato, ed in particolare la nozione troppo ampia di nesso di causalità, potrebbe generare una reazione avversa degli Stati, in quanto sarebbe pressoché impossibile per gli stessi dimostrare di aver adeguatamente prevenuto gli effetti negativi dei cambiamenti climatici<sup>91</sup>. L'affermazione un po' generica per cui tutti gli Stati contribuiscono al cambiamento climatico non servirebbe in altri termini a stabilire un nesso di causalità preciso tra la condotta di uno Stato parte ed eventi climatici estremi come l'innalzamento delle temperature e del livello del mare che si producono in tutt'altre parti del globo<sup>92</sup>. Altri hanno invece evidenziato che il ricorso all'interpretazione sistematica che ha poi consentito una lettura del concetto di giurisdizione sulla base degli obblighi in materia ambientale degli Stati, aprirebbe la strada ad interpretazioni dello stesso *à la carte*<sup>93</sup>, confondendo i piani dell'ammissibilità e del merito. Un altro profilo da considerare è senza dubbio quello del rischio di un'espansione significativa della platea dei ricorrenti che possono intentare *diagonal claims* dinanzi agli organi giurisdizionali o quasi giurisdizionali internazionali potendo fare affidamento su una nozione di giurisdizione extraterritoriale estesa<sup>94</sup>. Quest'elemento tuttavia non mi sembra negativo, soprattutto perché la disponibilità di un foro innanzi al quale far valere la propria pretesa serve ad evitare dei veri e propri vuoti di tutela: è noto infatti che non tutte le giurisdizioni nazionali consentono l'esperibilità di *diagonal claims*<sup>95</sup>.

<sup>87</sup> Y. SUEDI, *op. cit.*, 552 ss.

<sup>88</sup> G. QUATTROCCHI, *op. cit.*, 689.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> Vedi *supra* §3.

<sup>91</sup> L. MAGI, *op. cit.*, 161.

<sup>92</sup> Comitato per i diritti del fanciullo, *Decision No. 104/2019*, cit., §4.3. L'insussistenza di un sufficiente legame causale era stata evidenziato anche dall'Argentina nelle sue difese nel caso Sacchi, dove era stato rilevato che «Beyond general statements about the contribution of States to the climate change phenomenon, the causal link between actions or omissions that could be attributable to the State party and the extreme heat in France, a fire in Tunisia or the sea level rise in the Marshall Islands, is not established».

<sup>93</sup> E. CARPANELLI, *op. cit.*, §114.

<sup>94</sup> Y. SUEDI, *op. cit.*, 551.

<sup>95</sup> Sul punto si veda M. LA MANNA, *op. cit.*



Per misurare la tenuta del *causality test* e le sue implicazioni concrete, occorrerà attendere l'esito dei contenziosi climatici attualmente pendenti innanzi alle corti internazionali e agli organi quasi giurisdizionali, dal momento che gli spunti fino ad ora rilevati hanno ancora una portata limitata derivando sostanzialmente da un parere consultivo e da comunicazioni di inammissibilità.

Tuttavia queste evoluzioni del concetto di giurisdizione non possono che essere, a parere di chi scrive, accolte positivamente. Si tratta di sviluppi significativi<sup>96</sup>, quantunque si possa essere concordi nel ritenere che è necessario un maggiore sforzo definitorio e una più compiuta elaborazione, che certamente verrà fornita in sede giurisdizionale.

Tutto lascia presagire che quest'interpretazione avrà difatti una certa influenza sul contenzioso futuro in materia di cambiamento climatico. A tal proposito, è plausibile che una sua piena conferma giungerà dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo, recentemente investita di una richiesta di parere consultivo da parte della Colombia e del Cile<sup>97</sup>, allo scopo di chiarire gli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico<sup>98</sup>.

Parimenti, la porta sembra già semi-aperta innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha evidenziato alcune crepe del *control test* in precedenti casi in cui per stabilire la giurisdizione extraterritoriale essa ha considerato gli effetti delle attività dannose piuttosto che utilizzare il parametro del controllo dello Stato su territori e persone. A tal proposito si può menzionare ad esempio il caso *Andreou c. Turchia*<sup>99</sup>, in cui la Corte ha stabilito che gli «acts [...] which produce effects outside [a State's] territory [...] may amount to the exercise by them of jurisdiction»<sup>100</sup>. Lo stesso principio è stato applicato anche nel caso *Ilascu c. Moldavia e Russia*, laddove la Corte ha affermato che la responsabilità di uno Stato può sussistere anche sulla base di atti che hanno ripercussioni sufficientemente prossime sui diritti garantiti dalla convenzione, anche se tali effetti si verificano al di fuori della sua giurisdizione territoriale<sup>101</sup>. Ma il banco di prova definitivo sarà evidentemente rappresentato dal caso *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo et al.*, attualmente pendente innanzi alla grande camera<sup>102</sup>, in cui sono stati

<sup>96</sup> L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani nel comunicato stampa *UN Child Rights Committee rules that countries bear cross-border responsibility for harmful impact of climate change* dell'11 ottobre 2021 ha definito il caso Sacchi una "historic ruling".

<sup>97</sup> Corte interamericana dei diritti dell'uomo, richiesta di parere consultivo *Climate Emergency and Human Rights to the Inter-American Court of Human Rights from the Republic of Colombia and the Republic of Chile*, n. 9/2023, 9 gennaio 2023.

<sup>98</sup> *Ibid.*, sec. I: «the scope of State obligations, in their individuals and collective dimension, to respond to the climate emergency within the frame work of international human rights law, taking into account the differentiated effects that such emergency has on the people of different regions and populations groups, nature and human survival on our planet».

<sup>99</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Andreou c. Turchia*, ricorso n. 45653/99, 3 giugno 2008. In questo caso le forze armate turche avevano sparato ad un cittadino cipriota che si trovava in un territorio fuori dal controllo turco. Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto che la vittima fosse sotto la giurisdizione della Turchia in quanto la sparatoria era stata la causa diretta e immediata della sua condotta illecita.

<sup>100</sup> *Ibid.*, §§10-11.

<sup>101</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Ilascu c. Moldavia e Russia*, ricorso n. 48787/99, 8 luglio 2004, § 317.

<sup>102</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Duarte Agostinho et al. C. Portogallo et al.*, Case 39371/20 (pendente). Sul punto si vedano tra gli altri O.W.PEDERSEN, *The European Convention on Human Rights and Climate Change – Finally!*, in *EJIL: Talk!*, 22 settembre 2020; P. CLARK, G. LISTON, I. KALPOUZOS, *Climate Chnage and The European Court of Human Rights: The Portuguese Youth Case*, in *EJIL: Talk!*, 6 ottobre 2020; C. HERI, *The ECtHR's Pending Climate Change case: What's Ill-Treatment Got to Do with it?*, in *EJIL: Talk!*, 22 dicembre 2020. Ci sono poi altri casi che



intentati dei *diagonal claims*, e che dunque potrà rappresentare una sede opportuna per fare considerazioni sul concetto di giurisdizione extraterritoriale<sup>103</sup>.

Non è agevole invece prevedere quale sarà l'orientamento della Corte Internazionale di giustizia, a cui è recentemente giunta una richiesta di parere consultivo da parte dell'Assemblea generale dell'Onu, in materia di cambiamento climatico. Alla Corte è stato chiesto di pronunciarsi su quali siano gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale per assicurare la protezione del clima e dell'ambiente dalle emissioni di gas serra<sup>104</sup>, e su quali siano le conseguenze dagli stessi derivanti sugli altri Stati e sulle generazioni presenti e future danneggiati dagli effetti negativi del cambiamento climatico<sup>105</sup>. Dunque è plausibile, e direi fortemente auspicabile, che la Corte si pronunci anche sugli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani nella sua dimensione transfrontaliera.

---

sono stati sospesi in attesa che si pronunci la Grande camera, e che sono sicuramente importanti per il tema che ci interessa: *Uricchio c. Italia et al.*, ricorso n. 14615/21; *De Conto c. Italia et al.*, ricorso n. 14620/21; *Soubeste et al. c. Austria et al.*, ricorso n. 31925/22.

<sup>103</sup> Il caso *Duarte* si basa su un ricorso presentato da cittadini portoghesi di età compresa tra i 10 e i 23 anni contro 33 Stati membri che avrebbero contribuito al riscaldamento globale con le emissioni di gas serra, generate sia da emissioni interne (derivanti da attività quali l'esportazione di combustibili fossili) che da emissioni esterne (derivanti da attività svolte sotto la giurisdizione degli stati convenuti quale l'estrazione di combustibili fossili).

<sup>104</sup> Corte internazionale di giustizia, richiesta di parere consultivo "On the obligations of States with respect to climate change", attualmente pendente e consultabile su [climatecaseschart.com](https://climatecaseschart.com). Nello specifico, alla Corte viene chiesto: «What are the obligations of States under international law to ensure the protection of the climate system and other parts of the environment from anthropogenic emissions of greenhouse gases for States and for present and future generations».

<sup>105</sup> Il quesito specifico che viene posto alla Corte è il seguente: «What are the legal consequences under these obligations for States where they, by their acts and omissions, have caused significant harm to the climate system and other parts of the environment, with respect to:(i) States, including, in particular, small island developing States, which due to their geographical circumstances and level of development, are injured or specially affected by or are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change?(ii) Peoples and individuals of the present and future generations affected by the adverse effects of climate change?».